

Statuto della Confraternita di San Carlo Borromeo

Cap. I – Norme Generali

Art. 1 Ragione sociale

Con la ragione sociale di “Confraternita di San Carlo Borromeo” è costituita a Lugano un’associazione privata di fedeli cristiani sensi dei canoni 298 e seguenti del CDC. Con proprio Decreto, l’Ordinario diocesano conferisce alla Confraternita la personalità giuridica ai sensi del can. 322 CDC § 1.

Art. 2 Scopo

Lo scopo dell’associazione è spirituale e non commerciale:

La Confraternita ha per scopo generale d’incrementare la vita cristiana dei suoi aderenti promuovendo:

- La pratica dell’amicizia e della comunione fraterna fra i suoi membri;
- La partecipazione diligente e attiva alle celebrazioni liturgiche della comunità parrocchiale;
- La formazione religiosa e morale dei suoi iscritti
- L’amministrazione ordinaria e straordinaria della chiesa di San Carlo.

Art. 3 Sede

La sede della Confraternita è a Lugano presso la chiesa di San Carlo, via Nassa 26, Lugano.

Art. 4 Mezzi finanziari e periodi di gestione

Il finanziamento è garantito dai contributi dei suoi membri nel limite delle loro possibilità, da donazioni, lasciti e sovvenzioni di qualsiasi natura. Le offerte raccolte nella chiesa di San Carlo, tanto durante la liturgia che al di fuori della stessa, sono destinate alle opere della confraternita, ad eccezione delle raccolte fatte in occasione delle collette diocesane.

L’anno amministrativo si apre all’1 gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 5 Responsabilità

Il patrimonio sociale, come definito nel precedente articolo, è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte dalla Confraternita. I membri della stessa non incorrono in responsabilità personali.

Cap. II Membri della confraternita

Art. 6 Sono membri della confraternita in qualità di Confratelli o Consorelle, tutti i fedeli cattolici che hanno ricevuto i sacramenti d’iniziazione cristiana, avendone fatta richiesta scritta al Priore, sono stati accolti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Ogni membro, in ogni tempo, ha la facoltà di dimettersi, dando al Priore comunicazione scritta della propria decisione. Il Consiglio Direttivo è competente per decidere l’esclusione di un Confratello che

comprometta gravemente gli interessi e il buon nome della Confraternita, che agisca contro lo scopo della Confraternita oppure non partecipi in modo sistematico alle attività della Confraternita.

Cap. III – Doveri e diritti dei membri

Art. 8 Ogni membro ha diritto al voto nell'Assemblea Generale e a indossare l'emblema della Confraternita.

Art. 9 Tutti i membri, oltre all'obbligo di attenersi alle leggi e insegnamenti della Chiesa Cattolica, s'impegnano a osservare le norme fissate dal presente Statuto.

I membri partecipano alla vita e alle attività della Confraternita, come ad esempio celebrazioni, pellegrinaggi, catechesi, ecc.

Cap. IV – Organi sociali

Art. 10 Gli organi sociali della Confraternita sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Organo di Controllo

Art. 11 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti, come definito nell'articolo 6.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, di regola nel primo trimestre.

L'Assemblea Generale può essere convocata straordinariamente dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di un quinto dei membri.

Le convocazioni per l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria devono essere comunicate almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero di membri presenti.

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- a) Elege tutti i membri del Consiglio Direttivo (Priore, Vice-Priore, Cancelliere, Caneparo), ad eccezione dell'Assistente spirituale,
- b) Nomina i membri dell'Organo di controllo,
- c) Delibera su tutti gli oggetti sottoposti dal Consiglio Direttivo,
- d) Approva i conti alla fine di ogni esercizio annuo e li sottopone alla ratifica definitiva dell'Ordinario diocesano,
- e) Approva le modifiche allo Statuto della Confraternita,
- f) Autorizza il Consiglio Direttivo a sostenere spese straordinarie superiori a CHF 25'000.-.

Tutte le decisioni vanno prese con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di:

- a) Un Assistente spirituale

- b) Un Priore
- c) Un Vice-Priore
- d) Un Cancelliere
- e) Un Caneparo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Priore o da due suoi membri che ne facciano richiesta al Priore; è presieduto dal Priore, si riunisce ogni volta che il bisogno lo richieda e attribuisce i compiti ai suoi membri. Fino alla designazione del nuovo Priore, la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Priore uscente, o, in mancanza, dal membro più anziano per età del medesimo Consiglio.

Il Priore e il Vice-Priore devono essere fedeli laici.

Le decisioni di natura amministrativa della Chiesa sono prese all'unanimità o a maggioranza dei Membri del Consiglio. In caso di parità il voto del Priore è determinante.

L'Assistente spirituale è, di regola, il Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria degli Angioli di Lugano, fermo restando il diritto dell'Ordinario diocesano di provvedere diversamente. L'assistente spirituale è Rettore della chiesa di S. Carlo ai sensi dei cann. 556-563 CDC. A lui compete la decisione definitiva su tutti gli aspetti spirituali e pastorali della vita della Confraternita.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un periodo di quattro anni, e tutti i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di quattro mandati consecutivi. Eccezioni a questa regola possono essere concessi dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea annuale. Di regola possono essere eletti al Consiglio Direttivo i membri che non hanno ancora compiuto gli 80 anni di età.

I membri del Consiglio, eccetto l'Assistente Spirituale designato dal Vescovo, possono dimettersi dalla carica (v.art.7) con un preavviso di almeno 3 mesi. Rimangono comunque Confratelli purché non dimissionino anche da questo stato. Il sostituto, designato dallo stesso Consiglio, entra in carica con effetto immediato e la sua nomina sarà approvata retroattivamente dalla successiva Assemblea Generale.

Lo stesso vale in caso di morte di un Membro del Consiglio.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto di due membri scelti dall'Assemblea Generale all'interno o all'esterno della Confraternita.

L'Organo di controllo verifica l'andamento economico della Confraternita, controlla i conti e i bilanci di fine esercizio annuo e redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea Generale.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti per quattro anni, e possono essere rieletti.

Cap. IV – Elezioni e votazioni

Art. 14 Le elezioni hanno luogo a ogni scadenza di mandato.

Tutte le elezioni e votazioni avvengono con voto palese e a maggioranza dei due terzi dei membri presenti all'Assemblea Generale.

Cap. V – Norme supplementari

Art. 15 La Confraternita può essere sciolta con la decisione unanime di tutti i soci. L'eventuale scioglimento della Confraternita sarà comunicato all'Ordinario diocesano e non sarà valido senza il suo consenso. In caso di scioglimento della Confraternita, i suoi beni mobili e immobili sono devoluti alla Diocesi di Lugano.

Art. 16 Con l'entrata in vigore del presente Statuto vengono a cadere tutte le eventuali disposizioni precedenti. Per quanto non regolato dal presente Statuto fanno stato le Norme Comuni del CDC.

Art. 17 Il presente Statuto entra in vigore dopo la delibera dell'Assemblea Generale e l'approvazione dell'Ordinario diocesano di cui al can. 322 § 2 CDC.

24.3.2012